Numero della proposta 323

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 3.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 9 Marzo 1863.

dal Ministro Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(VACCA)

nella tornata del 9 *marzo* 1865.

Promulgazione della legge 4 luglio 1857 sulle Università Israelitiche ~~nelle provincie Napoletane, Siciliane, Toscane e dell'Umbria~~.

SIGNORI! — La legge sulle Università israelitiche in data del 4 luglio 1857, con cui si provvide alla riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico, fece ottima prova nelle vecchie provincie del regno, come quella che fu inspirata dal gran principio della libertà religiosa, tenne ragione dei voti espressi dagli israeliti medesimi, e recò in atto disposizioni di facile eseguimento e tutelate dalle norme civili più larghe.

Essa venne accolta con plauso nelle provincie modenesi e parmensi, nelle altre dell'Emilia e nelle Marche, ove fu pubblicata coi decreti in data del 3 ottobre 1859, del 16 marzo 1860 e del 27 ottobre dello stesso anno.

Il Governo del Re aveva in animo già da tempo di allargare siffatta legge a tutto il regno e massime alle provincie toscane, ove quel Governo provvisorio sino dal luglio 1859 aveva invitate le Università israelitiche a proporre quei provvedimenti che, a senso loro, potevano condurre a garantire e regolare di fronte al diritto pubblico dello Stato l'esercizio del loro culto, la pienezza dei loro diritti civili e politici e la libertà di coscienza. Ma se ne rimase per la preoccupazione di

altri affari di gran momento, ed anche perchè, in seguito alla presentazione fattasi dalle Università israelitiche toscane d'un loro particolare progetto, avrebbe voluto maturamente ponderare se e come sopra di esso la legge del 1857 avrebbe potuto opportunamente moderarsi.

Ora però, a fronte dell'unificazione legislativa ed amministrativa del regno, ed altresì dei richiami che sull'argomento furono mossi dagl'israeliti di Napoli, e che furono vivamente appoggiati dalle autorità locali, il Governo avrebbe riconosciuto altrettanto urgente quanto utile che la legge anzidetta fosse estesa a tutte le provincie in cui non fu peranco pubblicata, le quali sono la Lombardia, le provincie napoletane, la Sicilia, la Toscana e l'Umbria, affinchè le condizioni degl'israeliti siano parificate in tutto lo Stato, e vi siano ammessi a godere di quei vantaggi che dalla legge medesima scaturiscono.

Nè già è da pensare che un siffatto partito sia per riuscire ingrato alle Università israelitiche di Toscana, dappoichè le modificazioni veramente sostanziali che secondo il progetto loro sarebbero da introdursi nella legge del 1857 si ridurrebbero a tre capi, vale a dire a comprendere nelle attribuzioni delle Università israelitiche anche la beneficenza e l'insegnamento primario civile, a separare le ingerenze deliberative delle Università dalle esecutive, ed a riserbare a particolari regolamenti interni di ciascuna Università ogni provvedimento su quei casi speciali che non possono regolarsi con formole generiche. Intorno a che riesce ovvia l'avvertenza che giovi l'attendere di conoscere in proposito l'avviso di tutte le Università israelitiche del regno, come siano per ogni dove regolarmente costituite per far luogo a disposizioni generali ed unanimemente assentite.

Ciò posto, io non dubito, o signori, che voi sarete per accogliere favorevolmente e prendere a discutere d'urgenza lo schema di legge che ho l'onore di presentarvi, col quale è fatta facoltà al Governo di pubblicare la legge sulle Università israelitiche del 4 luglio 1857 nelle provincie sovradette, e di dare le disposizioni occorrenti perchè vi sia recata in atto col 1° luglio di quest'anno, ad ottenere che non vi sia disparità di condizioni e di trattamento in veruna parte dello Stato per quei cittadini ed abitanti che appartengono al culto israelitico.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare la legge sulle Università israelitiche del 4 luglio 1857 nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, nella Toscana e nell'Umbria, e di dare le disposizioni occorrenti perchè vi sia posta in esecuzione col 1° luglio di quest'anno.

Legge 4 luglio 1857, N° 2325.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Le Università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali nel senso e per gli effetti di cui nell'articolo 25 del Codice civile, autonomi ed aventi per oggetto di provvedere allo esercizio del culto ed alla istruzione religiosa.

Art. 2. Ciascuna Università comprende tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune nel quale trovasi eretta.

La circoscrizione delle Università può anche estendersi oltre lo accennato limite, conchè peraltro a spese delle medesime ed a cura delle rispettive amministrazioni sia provveduto col mezzo, ove d'uopo, di succursali stabilimenti a che tutti i membri di esse possano partecipare ai riti del culto ed alla istruzione religiosa.

Le famiglie israelitiche poste in un comune che non abbia Università o succursale, apparterranno alla Università o succursale più vicina.

Art. 3. Sono riconosciute come legalmente erette le Università attualmente esistenti, abolita ogni distinzione tra maggiori e minori.

Art. 4. La creazione di nuove Università dovrà aver luogo per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulla instanza che ne venga fatta in forma autentica dalla maggioranza degli israeliti elettori, domiciliati da oltre un anno nel comune o nei comuni ai quali debbe estendersi la Università erigenda.

Art. 5. Nella stessa forma sarà provveduto alla fusione di parecchie Università ed alle modificazioni che si ravvisassero opportune nelle rispettive loro circoscrizioni.

L'istanza per la soppressione di una Università dovrà essere fatta da due terzi almeno degli elettori che la compongono.

Art. 6. Ogni Università è retta da un Consiglio di amministrazione eletto dai membri della medesima, maschi, contribuenti, maggiori di età, e che sappiano leggere e scrivere.

Art. 7. Sono eleggibili tutti gli elettori imposti per lire venti almeno per le spese del culto israelitico, come altresì quelli imposti per somma minore, i quali siano

rivestiti della qualità di rabbino, od abbiano conseguiti i gradi universitari.

Per la eleggibilità non sarà richiesto il *minimum* di contribuzione sovraccennato, semprequando non esista nella Università un numero di elettori aventi tale requisito, triplo di quello dei membri componenti il Consiglio.

I rabbini esercenti, gli stipendiati della Università, e coloro che hanno il maneggio dei fondi della medesima non sono eleggibili.

Art. 8. Le liste elettorali sono annualmente formate dai Consigli di amministrazione, pubblicate e decretate dall'intendente della Provincia.

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri nelle Università che non contengono 300 anime, di sei in quelle maggiori di 300, e di nove in quelle che oltrepassano le ottocento.

Art. 10. Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti ed i collaterali di primo grado.

Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti congiunti, il membro nuovamente eletto viene escluso da quello che è in ufficio, quello che ottenne minor numero di voti da quello che ne ebbe un numero maggiore, il più giovane dal più provetto.

Art. 11. L'ufficio di membro dei Consigli d' amministrazione è gratuito.

Art. 12. I Consiglieri durano in ufficio tre anni.

Nei primi due anni, peraltro, successivi ad una elezione generale si procederà alla parziale rinnovazione del Consiglio comunque prima della scadenza del triennio.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti.

Art. 13. Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento di due nei Consigli composti di tre membri; di quattro in quelli composti di sei membri; e di cinque in quelli composti di nove.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prepondera il voto del presidente, purchè i deliberanti non siano in numero minore di tre.

Art. 14. I Consigli di amministrazione rappresentano le rispettive Università, ne esercitano i diritti e le azioni, e ne amministrano gli interessi economici.

Eleggono e revocano, tranne i rabbini, i funzionari necessari al culto, all'istruzione religiosa ed all'amministrazione, e ne fissano gli stipendi.

Invigilano le istituzioni di beneficenza e di altra natura, fondate ad esclusivo benefizio delle Università e le amministrano quando non siano provviste di speciali amministratori: il tutto sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali.

Art. 15. L'assemblea generale dei contribuenti di

ciascuna Università, provvede alla nomina ed alla revoca dei rabbini, ed alla determinazione dei patti che ne regolino le capitolazioni.

Art. 16. Appartiene al ministro dell'interno la facoltà di sciogliere i Consigli d'amministrazione nei casi in cui tale provvedimento sia necessariamente richiesto dall'interesse delle Università o da motivi di ordine pubblico.

In caso di scioglimento, si dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.

Durante la mancanza del Consiglio, la spedizione degli affari urgenti sarà devoluta ad un amministratore interinale a ciò delegato dal ministro fra i maggiori contribuenti dell'Università.

Art. 17. L'attivo delle Università si compone delle sue rendite patrimoniali, e del montare del complessivo contributo da imporsi ai membri della medesima, all'oggetto e nella misura necessaria per pareggiarne le spese.

Il passivo comprende i carichi patrimoniali e le spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'amministrazione.

Art. 18. È considerato come contribuente, ed obbligato così a concorrere al pagamento delle spese della Università a cui appartiene per ragione di domicilio, ogni membro della medesima esercente un commercio, un'industria od una professione, o proprietario d'immobili, di capitali, o di altri valori fruttiferi, o provvisto d'impiego pubblico stipendiato o di pensione, e che si trovi inscritto sui ruoli della tassa personale e mobiliare.

In caso di traslocazione di domicilio anche all'estero, il contribuente continuerà a pagare la tassa assegnatagli a favore dell'Università di cui cessa di far parte per l'anno in corso ed anche per il seguente, quando già ne siano stati approvati i ruoli di riparto.

Durante tal termine, per altro, sarà esente dal contribuire nelle spese della nuova Università, sita nello Stato, nella cui circoscrizione abbia traslocato il proprio domicilio.

Art. 19. Il riparto della tassa fra i contribuenti è fatto dal Consiglio d'amministrazione sulla base della totalità del patrimonio di ciascuno di essi, ed ovunque il patrimonio stesso si trovi collocato, salvo quella parte che fosse posseduta in altro Stato, ed ivi colpita da una tassa israelitica.

Nel calcolo del patrimonio si terrà conto dei proventi del commercio, dell'industria, della professione, o dell'impiego stipendiato, o della pensione del contribuente.

Nel determinare le quote di contributo si terrà conto altresì delle speciali condizioni famigliari del contribuente, anche dipendentemente dalle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 2.

Art. 20. I bilanci presuntivi e consuntivi delle Uni-

versità, ed i ruoli di riparto della tassa, dopo aver formato oggetto di deliberazione dei Consigli d'amministrazione, saranno pubblicati, onde i contribuenti possano presentare le loro osservazioni ed i loro richiami.

Art. 21. Sui richiami dei contribuenti, i quali si reputino indebitamente gravati nel riparto, e le cui istanze non siano state accolte dal Consiglio d'amministrazione, provvederà definitivamente una Commissione composta di tre arbitri nominati, uno dal Consiglio stesso, un altro dal contribuente che reclama, ed il terzo di comune accordo, ed in caso di dissenso, dall'intendente della provincia.

Art. 22. La quota di tassa a carico dei singoli membri del Consiglio d'amministrazione, ed in caso di contestazione, la nomina dell'arbitro ad esso attribuita avranno luogo senza l'intervento del consigliere interessato.

Art. 23. I bilanci presuntivi e consuntivi sono approvati, ed i ruoli definitivi di riparto sono resi esecutorii con decreto dell'intendente provinciale.

Se però il terzo dei contribuenti presenterà reclami contro gli stanziamenti del bilancio presuntivo, il bilancio sarà trasmesso coi documenti e coi reclami al Ministero dell'interno, il quale statuirà, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 24. La riscossione delle tasse e delle altre entrate delle Università è promossa colle forme stabilite per la riscossione delle rendite comunali.

Art. 25. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle quote di tassa, salvo quanto è prescritto pei casi di gravame nell'articolo 21, appartiene ai giudici del contenzioso amministrativo.

Art. 26. Le Università israelitiche non possono muovere o sostenere liti senza il previo assenso del Consiglio d'intendenza generale.

Art. 27. Oltre alle passività patrimoniali, ed alle spese relative al culto, all'istruzione religiosa, ed all'amministrazione delle singole Università, potranno dai Consigli venir stanziati nei bilanci delle medesime assegnamenti a sussidio delle Università prive di sufficienti mezzi, e le spese occorrenti per oggetti di comune interesse, pei quali sieno stabiliti ed autorizzati appositi consorzi.

Per la legittimità dello stanziamento degli accennati sussidi sarà necessaria la maggioranza di due terzi dei voti.

Gli atti costitutivi degli accennati consorzi ed i relativi statuti saranno sottoposti all'approvazione del ministro dell'interno.

Art. 28. Nei casi in cui la circoscrizione di una Università si estendesse in diverse provincie, le attribuzioni affidate dalla presente legge agli intendenti provinciali si intenderanno devolute all'intendente della

provincia alla quale appartiene il maggior numero dei contribuenti.

Art. 29. Alle maggiori norme da osservarsi relativamente alle operazioni elettorali, alla rinnovazione ed al modo di funzionare dei Consigli d'amministrazione, alla contabilità delle Università, al riparto della tassa, ai modi e termini delle pubblicazioni, sarà provveduto con apposito generale regolamento redatto su basi analoghe a quelle vigenti per le amministrazioni comunali e da emanare per decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Da tale decreto verranno prescritte le occorrenti disposizioni transitorie.

Art. 30. Tutte le leggi od altri provvedimenti relativi alle amministrazioni delle Università israelitiche sono abrogati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 4 luglio 1857.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.

927

REGNO D'ITALIA

MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
E
DE' CULTI

Direzione Generale per gli Affari di Culto.

2.ª Divisione

N.° 5690.

Indicare nella risposta la Divisione la Sezione ed il Numero della presente.

Oggetto.

Trasmissione di atti circa la legge sulle università israelitiche

Torino, il 31 Marzo 1865

All'Onorevolissimo signor Presidente della Camera dei Deputati.

Il Presidente del consiglio della Università Israelitica di Firenze ha riferito a questo Ministero d'avere indirizzata a cotesta Camera una petizione in data del 23 di questo mese circa il disegno di legge N 323 concernente alla promulgazione in tutto il Regno della legge sulle Università Israelitiche in data del 1 Luglio 1857, nella quale accennò ad una memoria da quella università indirizzata a questo Ministero il 2 Giugno 1862 risguardante modificazioni che vorrebbero essere introdotte in detta legge, perchè potesse applicarsi senza scapito anche all'università medesima. Ora, chiedendo egli che siffatta memoria venga sottoposta alla Commissione che

da cotesta Camera venne incaricata dell'esame del sopradetto disegno di legge, il sottoscritto ha pregia rassegnare alla S. V. Onorevolissima la detta memoria con preghiera che si compiaccia trasmetterla al Presidente della summentovata Commissione per essere poi restituita, affinchè si conservi negli atti di questo Ministero.

Ed ha l'onore d'offrire alla S. V. Onorevolissima gli atti del suo profondo ossequio.

Pel Ministro

A. Manno

N° 323-A

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

PANATTONI, RUBIERI, CAVALLETTO, MACRÌ, BRACCI, LEVI, MASSEI, LANCIANO.

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

nella tornata del 9 *marzo* 1865

Promulgazione della legge 4 luglio 1857 sulle Università Israelitiche nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, Toscana ed Umbria.

Tornata del 24 marzo 1865.

SIGNORI! — Argomento di ampia discussione nel seno del Parlamento subalpino, e, dopo aver fatta buona prova nelle antiche provincie del regno, accolta con favore nelle provincie modanesi e parmensi, come nell'Emilia e nelle Marche, la legge che vi è presentata per esser estesa alle rimanenti provincie, venne approvata con voto concorde dagli uffizi, siccome parte di quel sistema di unificazione, il quale nel suo esteso lavoro non potrebbe obliare nè verun ordine d'interesse, nè veruna istituzione sociale.

Tuttavia mentre essa veniva accettata, come omaggio e conseguenza del principio di unificazione, sollevava in uno degli uffizi una questione di principii, che ha pure arrestata la vostra Commissione, e che noi crediamo dover sottoporre a breve disamina prima di considerare nei suoi particolari la legge stessa.

Questa legge, si disse, la quale provvede all'ordinamento economico ed amministrativo del culto Israelitico, non sarebbe essa per avventura lesiva di quella

libertà ~~di coscienza~~ che noi vorremmo stabilire nel regno? Non deroga al principio della separazione *delle Chiese* ~~*dei Culti*~~ nello Stato, che è il canone fondamentale su quale vogliamo fondare il nuovo diritto italico?

Questa obbiezione, sollevata dall'uffizio VIII, mentre è novella prova dello spirito di libertà che anima la nazione, e della sollecitudine che reca ciascuno ad affermare e difendere la più preziosa delle libertà, quella di coscienza, se pure a primo tratto ha qualche cosa di specioso, parve alla vostra Commissione nel caso nostro non aver valore; sia che si consideri la presente legge nei principii sopra i quali è fondata, sia che si prenda ad esaminarla nelle sue pratiche disposizioni.

Anzi questa legge, come meglio si fece manifesto nella grave discussione, a cui essa già diede luogo nel Parlamento subalpino (parere a cui si è pure accostata la vostra Commissione), questa legge, anzi che disdire al principio vitale di libertà, ne è un nuovo omaggio, ne è come la sanzione legale.

E veramente la legislazione, che negli Stati liberi regge la materia religiosa nei suoi rapporti collo Stato, può ridursi a tre principali sistemi perfettamente tra loro distinti.

Primo, il sistema col quale lo Stato ordina, tutela, e salaria i diversi culti riconosciuti, e che costituisce una specie di contratto sinallagmatico tra la società religiosa e la politica; contratto per cui, questa promette la sua protezione, quella la sua sottomissione; sistema cotesto che ha per conseguenza lo intervento del potere civile in certi atti ecclesiastici. Tale il sistema che indusse il Governo consolare nel 1801 a concludere il *Concordato* col Santo Padre, per riordinare il culto cattolico; che lo condusse l'anno X a sanzionare gli *articoli organici*, per ordinare il culto protestante; e poscia tre anni dopo, onde ordinare il culto israelitico, lo consigliò a convocare in Parigi il gran Sinedrio di tutti gli israeliti, e poi ne organizzava il culto mercè i *concistori dipartimentali* e il *concistoro centrale* che risiede in Parigi. Il potente conquistatore volle applicare anche nella più libera manifestazione dello spirito umano, l'ordine, il controllo, la disciplina che regge gli eserciti; volle regolamentare i culti. Ciascuno trovava il suo luogo, meno la libertà. E divenne cotesto il sistema eminentemente francese.

L'estremo opposto, l'antipodo di questo è il secondo sistema. Ed è quello della libertà assoluta, libertà

senza controllo, senza limiti. Per esso le associazioni non conoscono altri confini che quelli che governano tutte le altre associazioni, non altra tutela che quella della legge comune. Non sono riguardati, che quali associazioni. Nulla di più, nulla di meno. È il sistema degli Stati Uniti.

Viene terzo il sistema, il quale sta in mezzo ai due estremi, cioè della ingerenza soverchia e dell'organizzazione ferrea per parte dello Stato, e della libertà sconfinata. Sistema col quale lo Stato riconosce e tutela in vista dell'ordine pubblico le diverse comunioni religiose, senza mescolarsi in materia di fede, nè della costituzione civile del clero, nè del culto. Ma lasciandole libere di amministrarsi e regolarsi da sè, nel loro interno, ne forma, come di ogni altra associazione, altrettanti corpi morali, aventi personalità, ed una propria amministrazione determinata dalla legge. Sistema il quale con maggior chiarezza e con frase più propria, che non coll'aforismo comune, potrebbe essere definito con queste parole: Libere Chiese entro lo Stato, organo e tutela delle libertà di tutti.

È questo il sistema che sembra meglio confarsi all'indole, alle tendenze, all'avvenire dell'Italia, e al quale, per parere della Commissione si è pure ispirata la presente legge.

E veramente, qual'è la condizione che era fatta alle università israelitiche in Piemonte prima della legge 4 luglio 1857? A quel modo che in Francia esistevano i concistori *dipartimentali* e il *centrale*, si erano ordinate nelle antiche provincie le università *minori* e le *maggiori*. Esse erano vincolate tra loro da una specie di gerarchia; di più, l'individuo non avrebbe potuto sottrarsi agli oneri od ai vantaggi del culto nel quale per caso era nato: nè queste università si limitavano pure ad amministrare ed imporre, per quanto riguardava l'esercizio del culto, ma invadendo pure attribuzioni d'ordine meramente civile, stabilivano tasse per la beneficenza, per l'istruzione, come per altre materie estranee allo scopo di una comunione religiosa.

A questa condizione di cose pose fine la presente legge, le cui disposizioni furono in gran parte formolate dai rappresentanti delle varie università israelitiche, raccolti nel 1856 in Vercelli. Con questa legge, nel primo articolo si proclama l'autonomia di ogni università. Col terzo si aboliscono le distinzioni delle diverse università fra di loro; libero rimane all'indivi-

I col quarto non si possono creare tali università, che per decreto reale, e ad istanza che venga fatta dalla maggioranza degli Israeliti Elettori; libero ec.

duo di sottrarsi agli oneri dell'associazione, quando sia puranco disposto di rinunziare ai suoi vantaggi. Base ad essa è la libera elezione; ed il diritto di elettore viene esteso a quasi tutti i ministri della comunione; la elezione dei rabbini, che prima era lasciata ai Consigli di amministrazione, è ora riservata all'assemblea generale di tutta la università. Il riparto della tassa è fondato sulla rendita dell'intero patrimonio dichiarata ed ammessa, ovvero presunta di ogni contribuente.

Tali i principii che sono fondamento alla presente legge. Tuttavia alcune modificazioni furono reclamate dalle comunioni ~~toscane~~ vive. Ma la vostra Commissione, d'accordo in ciò col ministro, non ha creduto poterle accogliere; in primo luogo, perchè il pensiero che ora determinò la presentazione di questa legge si fu il concetto di unificazione; in secondo luogo, perchè le più notevoli ~~di queste modificazioni presentate al ministro~~ intenderebbero a comprendere nelle attribuzioni delle comunioni anche l'~~ene~~ficenza, e lo insegnamento primario. Attribuzioni che secondo il nostro concetto non possono entrare nella sfera religiosa. La beneficenza infatti è un atto spontaneo, individuale, ed ove divenisse obbligatorio potrebbe essere riguardato come una tassa pei poveri.

L'insegnamento primario riguarda non il credente, ma il cittadino; è di competenza della società civile, non della religiosa; mentre per la parte, che più specialmente appartiene alla istruzione religiosa, entra già nelle attribuzioni delle comunioni stesse a termine della presente legge.

Più giustificata in principio sembrò invece la domanda, che le comunioni israelitiche potessero partecipare in proporzione ai sussidi stanziati dal bilancio per i culti. Però, se la domanda parve conforme a giustizia, in quanto ogni categoria di contribuenti deve aver diritto di partecipare ai benefizi, come concorre agli oneri del bilancio dello Stato, la vostra Commissione però fu d'avviso, che tale domanda contraddica al gran principio della separazione assoluta dei culti dallo Stato, e che verrebbe per essa a stabilirsi un precedente pericoloso per l'avvenire.

In seguito alla presentazione di questa legge fatta dal Ministero, tre petizioni di diverse Università israelitiche vennero presentate alla Camera e da voi rinviate alla Commissione. Essa credette suo debito prendere

in serio esame tali petizioni, perocchè in una questione eminentemente morale ed amministrativa vuolsi tener conto innanzi tratto dei voti espressi dagli interessati, onde comprenderne i bisogni, e secondarli in quanto i loro desiderii non si oppongono ai principii di libertà che informano la legge. Ed in queste petizioni si accetta la legge in massima, se ne invoca l'estensione in tutto il regno; però si domandano alcune lievi modificazioni che ~~portano~~ ancor più nella forma che nella sostanza.

Infatti nella petizione sporta dall'Università di Firenze, considerandosi il numero ragguardevole dei poveri che esistono in quella comunione, in nome dell'umanità e dell'ordine, si reclamano talune misure transitorie, onde molti indigenti non vengano ad un tratto privati d'ogni sussidio.

In altra i rappresentanti di oltre trenta Università adunatisi in Ferrara onde raccogliere i voti delle comunioni del regno, circa alle riforme da introdursi alla legge del 4 luglio 1857, domandano che venga data facoltà al Governo del Re d'introdurre nella legge stessa quelle modificazioni che stimasse più opportune, sia in base delle concordi istanze delle rappresentanze universitarie, sia per la necessità di coordinarla alla nuova legge.

~~Ma~~ queste stesse riforme ~~furono~~ determinate in modo più positivo e concreto dalla terza di queste petizioni, presentata dalla più numerosa delle comunioni israelitiche del regno, quella di Livorno. A tenore della petizione stessa tali riforme si ridurrebbero a tre principali punti:

1° Che in coerenza coll'articolo 9° il numero dei consiglieri venga esteso in proporzione della popolazione, e siano nel Consiglio separate le funzioni deliberative dalle esecutive;

2° Che le capitolazioni per la nomina dei rabbini vengano compilate dal Consiglio stesso o da una Commissione, anzichè ~~lasciarlo~~ all'assemblea generale dei contribuenti;

3° Che il riparto delle tasse sia fatto da una speciale Commissione o dal Consiglio.

La vostra Commissione, prendendo in disamina queste tre petizioni, ha creduto conciliare il voto espresso dall'Università di Firenze, colle presenti condizioni legislative del regno, col fissare al 1° gennaio 1866 l'epoca in cui dovrà porsi in esecuzione la presente legge.

rendendo così inutili le disposizioni transitorie che da essa erano richieste.

Quanto alle domande formulate dalle petizioni di Livorno e dalle trenta comunioni riunite, essa fu d'avviso che nelle presenti contingenze sarebbe inopportuno il dare facoltà troppo ampie di modificare la legge al Ministero, come pure contrario all'economia generale della legge il portare mutazioni all'articolo 14 come all'articolo 19. Però, riconoscendo consentaneo allo spirito della legge e del sistema rappresentativo l'accrescere il numero dei consiglieri in ragione dell'aumentar della popolazione, e consentaneo pure al regime politico che ne governa il separarne l'attribuzioni, aggiunse un alinea alla legge per autorizzare il Governo del Re a recare le modificazioni richieste a questi determinati articoli.

La vostra Commissione ~~sentì essa pure il bisogno~~ di dare facoltà al Ministero di coordinare la legge col nuovo Codice e colle nuove leggi amministrative del regno, e, posciachè a tale uopo si rendono ~~necessarie~~ talune modificazioni nella dicitura, essa è pure d'avviso che, a meglio determinare i limiti ristretti di queste associazioni, torni più acconcio il dar loro nome di *Comunione* anzichè di *Università*, il primo vocabolo applicandosi più propriamente a comunanza di culto, laddove il secondo parrebbe implicare rapporti di diritto estranei allo scopo della istituzione.

A queste mutazioni di forma un'altra osservazione aggiunge la vostra Commissione, ed è quella d'invitare il ministro a presentare una legge conforme per l'ordinamento amministrativo dei culti Valdesi ed Evangelici sparsi in Italia. Onde, dall'un lato si faccia manifesto all'Europa civile, a quali spiriti di libertà e di tolleranza feconda sappia ispirarsi l'Italia rinnovellata; dall'altro lato meglio si provi e si riconosca, come ogni culto colle libere oblazioni dei fedeli possa sopperire alle proprie spese, e come questo grande principio possa venire attuato, anche in una sfera più vasta, senza detrarre a quel lustro e decoro, che devono circondare le istituzioni religiose, e senza venir meno allo intento di educare, mercè esse, l'individuo a quella perfezione morale, la quale è sorgente inesauribile di forza, e pegno di grandezza durevole alle nazioni.

LEVI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

È fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare la legge sulle Università israelitiche del 4 luglio 1857 nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, nella Toscana e nell'Umbria, e di dare le disposizioni occorrenti perchè vi sia posta in esecuzione col 1° luglio di quest'anno.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo ~~unico.~~ 1°

È fatta facoltà al Governo del Re di pubblicare la legge sulle Comunioni israelitiche del 4 luglio 1857 nella Lombardia, nelle provincie napoletane, nella Sicilia, nella Toscana e nell'Umbria, e di dare le disposizioni occorrenti perchè vi sia posta in esecuzione col 1° gennaio 1866.

~~È pure fatta facoltà al governo del Re d'apportare~~ nella detta legge quelle modificazioni che ~~fossero~~ necessarie, sia per coordinarla col nuovo Codice civile, e colle nuove leggi amministrative del regno, sia per fissare il numero dei membri del consiglio d'amministrazione e il modo di esercizio delle loro attribuzioni.